

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 951}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUTTI

Modifiche all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese per l'acquisto di libri di testo scolastici e universitari

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende apportare una modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, che disciplina gli oneri deducibili dal reddito complessivo, al fine di riequilibrare, a favore delle famiglie, il carico fiscale cui i contribuenti sono sottoposti. Gli sgravi fiscali attualmente previsti non sono sufficienti a garantire quella equità fiscale sancita dall'articolo 53 della nostra Costituzione, ai sensi del quale « ciascuno è tenuto a contribuire alle spese pubbliche in proporzione del proprio reddito ». È evidente infatti che a parità di reddito sono certamente privilegiati coloro che non hanno coniuge o figli a carico da mantenere. Inoltre è noto, purtroppo, che la legislazione italiana è la sola in Europa a non prevedere incentivi

per le famiglie con figli. Così gli italiani che sono anche genitori, invece di usufruire di agevolazioni e aiuti da parte dello Stato, vedono il loro reddito fortemente penalizzato, essendo tenuti a sopportare lo stesso carico fiscale di chi non ha figli.

La presente proposta di legge si propone di ricomprendere tra gli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo scolastici e universitari, necessari al compimento del corso di studi intrapreso dai figli. Uguale possibilità si è intesa concedere a coloro che, pur non essendo i genitori, sono comunque tenuti al mantenimento degli studenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserita la seguente:

« *c-bis*) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo scolastici e universitari necessari al compimento del corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri della famiglia; ».

ART. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « di cui alla lettera *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere *b)* e *c-bis*) ».

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0002730